

## *La traduzione come problema didattico*

Pare che presso i retori antichi l'esercizio della traduzione o della parafrasi fosse molto in uso<sup>1</sup>. La traduzione abitua, infatti, all'esame e all'uso attento delle strutture linguistiche e alla ricerca della forma appropriata nell'espressione; è tuttora ritenuto il modo migliore per conoscere non solo la lingua da cui si traduce, ma anche la propria o, comunque, quella in cui si traduce.

“Tradurre”<sup>2</sup> è sempre un'operazione complessa, difficile, che comporta forti tensioni interne poiché pone il soggetto continuamente di fronte alla necessità di compiere delle scelte; essa implica conoscenze che vanno al di là di quelle specificamente linguistiche e richiede certamente l'abilità di saper decodificare e ricodificare attraverso la corretta analisi del testo e l'interpretazione di strutture e contesti. “Imparare a tradurre” presuppone quindi un lungo esercizio, la connessione tra diversi elementi e momenti (non solo di natura linguistica) e, naturalmente, la sedimentazione e l'affinamento di strumenti critici. Un confronto linguistico, infatti, come afferma Flocchini<sup>3</sup>, “rimanda sempre ad un confronto interculturale, poiché ogni popolo fa l'inventario delle cose del mondo in modo diverso”.

Rispetto al termine “versione” (dal lat. *vertere*), che sta ad indicare più particolarmente l'attività che si compie in ambito scolastico e su un brano isolato, l'atto della “traduzione” investe campi e pertinenze più ampi, presuppone abilità e sensibilità, come ho detto, a tutti i livelli, ed è dimostrazione di una realizzata comprensione che trascende il particolare momento offerto dal testo esaminato per estendersi a tutte le coordinate culturali che attengono al mondo dell'autore.

Nel passaggio da uno “stato” all'altro di lingua, nell'enunciare, cioè, in una lingua d'arrivo quello che è stato formulato, secondo precise valenze semantiche e stilistiche, nella lingua di partenza, il traduttore avverte la difficoltà di riproporre in un “altro” codice tutte le sfumature, le ambivalenze, gli aspetti della lingua e del sistema che egli vuole trasporre. Il traduttore, quindi, nel suo lavoro, misura la distanza con l'autore del testo.

A meno che non si proponga, come dice Jacobson<sup>4</sup>, una traduzione “intra-linguale”, al limite cioè della parafrasi o della riformulazione, oppure,

come dice Benjamin<sup>5</sup>, una versione “interlineare”, il traduttore approderà inevitabilmente alla condizione di traduttore “traditore”.

La questione traduzione letterale/traduzione libera non si può ridurre *sic et simpliciter* ad una minore o maggiore adesione al testo. Le traduzioni “letterali” ripropongono le strutture formali non sempre dimostrando una piena comprensione del testo; quelle “libere”, invece, forniscono un’interpretazione generale “trascurando” la lingua. Il problema di fondo resta quello di rispettare due strutture linguistiche, diverse tra loro, che vengono a contatto; se si privilegia la lingua di partenza, riscrivendo il testo secondo quelle strutture, si ha un tipo di traduzione che Cova definisce “estraniante”<sup>6</sup>; se, invece, si privilegia la lingua d’arrivo, si approda alla traduzione “omogeneizzante”.

Nel *De optimo genere oratorum* Cicerone, dopo aver tracciato le linee dell’oratore ideale e dopo alcune osservazioni sullo stile attico e quello asiatico, passa a spiegare gli elementi fondamentali da seguire per effettuare una buona traduzione dal greco al latino, per lui rispettivamente lingua di partenza e lingua d’arrivo<sup>7</sup>. Egli scrive: “Ho tradotto le orazioni più note che i due oratori attici più eloquenti, Eschine e Demostene, si scambiarono polemicamente tra loro. Non mi sono comportato come un semplice traduttore, ma ho seguito questo lavoro come un artista della parola, rispettando le loro frasi, sia nella disposizione delle parole, sia nelle figure, con parole adatte alle nostre consuetudini latine. In quest’operazione non ho ritenuto necessario tradurre parola per parola, ma ho cercato di salvare il senso fondamentale e la forza espressiva dei termini. Ho pensato che per il lettore non era importante che dovessi tenere il conto delle parole, ma che ne rispettassi il peso complessivo”<sup>8</sup>. A conferma che quest’atteggiamento non fu legato al “caso” particolare, ma corrisponde ad una scelta di metodo nella traduzione di testi greci, ricorderò anche quanto da Cicerone è stato affermato nel *De finibus* III, 15: “non sarà necessario tradurre parola per parola, come sono soliti fare gli interpreti poveri di parole, quando ci sia un termine latino col medesimo significato, ma più in uso. Per quello che mi riguarda, se non posso fare altrimenti, sono solito anche rendere con più parole quello stesso concetto che i Greci esprimono con una sola”<sup>9</sup>. Cicerone, quindi, consiglia di non essere un traduttore *sensu strictu*, che cioè rende meccanicamente la stessa parola da una lingua all’altra, ma piuttosto uno scrittore d’arte che riprenda il reale messaggio del testo, contestualiz-

zando non solo l'autore e l'opera ma anche il lettore a lui contemporaneo, grazie all'uso "sapiente" dei termini. Si ritiene opportuno, in definitiva, rispettare il testo originale, ma senza mai forzare l'assetto sintattico e morfologico della lingua d'arrivo.

Ben consapevole delle difficoltà insite nell'atto del "vertere" o "traducere" fu **Lucrezio** che, nel I libro del *De rerum natura* (vv. 136-139) dice: "Nec me animi fallit Graiorum obscura reperta/difficile inlustrare Latinis versibus esse,/multa novis verbis praesertim cum sit agendum/propter egestatem linguae et rerum novitatem".

Anche **Girolamo**, come Cicerone, trattando in termini teorici del problema della traduzione, spiega nella lettera LVII (lettera a Pammachio, del 395/396), intitolata *De optimo genere interpretandi*, i criteri perseguiti nella traduzione delle Sacre Scritture (*la Vulgata*). L'esempio di Cicerone è significativo per Girolamo; ciò appare evidente quando scrive: "Non è facile per uno che segue il filo dei pensieri d'un altro, non scostarsene in nessun punto. È una vera impresa riuscire a conservare in una traduzione lo stesso fascino con cui sono state espresse le immagini nella lingua originale. Un concetto, magari, te l'hanno buttato giù con un solo termine tecnico; io non ne ho un altro da sostituirgli e nel cercare di renderne almeno il senso, appena appena riesco, con una lunga perifrasi, a coprire un cammino di per sé breve. Mettici poi i labirinti che ti presentano gli iperbatì, la differenza dei casi [...]: se faccio una traduzione letterale, quelle forme espressive si cambiano in rumori senza senso; se mi vedo obbligato a fare delle varianti di costruzione o di stile, sarò preso per uno che ha mancato al suo dovere di traduttore. Se qualcuno, caso mai, non fosse convinto che la bellezza di una lingua in una traduzione ci perde, traduca in latino Omero alla lettera[...]"<sup>10</sup>. Girolamo difende la tesi secondo la quale una traduzione letterale è impossibile se si vuol rispettare il senso del testo ("non verbum de verbo, sed sensum exprimere de sensu"). Egli, in definitiva, sostiene la legittimità della traduzione libera, "artistica", benché il suo atteggiamento nei confronti delle Scritture sia stato cauto.

La moderna trattatistica sulla questione della traduzione prende avvio dal *De interpretazione recta* di Leonardo Bruni. In pieno Rinascimento, nel 1540, Etienne Dolet, nel trattato *Come tradurre bene*, codificò cinque regole che ritengo attuali:

- 1) colui che si accinge a tradurre conosca perfettamente la lingua dell'autore che traduce nonché la lingua nella quale traduce;

- 2) il traduttore capisca perfettamente il significato e l'argomento dell'autore che traduce;
- 3) nel tradurre non si senta obbligato a rendere parola per parola;
- 4) se traduce qualche libro latino in volgare, si serva della lingua comune;
- 5) rispetti il numero oratorio (armonia dovuta a determinate norme ritmiche).

In età romantica la traduzione comincia ad essere considerata un mezzo per sprovvincializzare la cultura. La centralità assunta dalla problematica relativa alla traduzione è ampiamente testimoniata dall'articolo di **Madame de Staël**, *Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni*, pubblicato nella "Biblioteca italiana" il primo gennaio 1816.

Pur nella varietà delle proposte e dei suggerimenti l'interesse per il tradurre, nel corso del tempo, non ha mai conosciuto soste fino al Novecento, quando si incomincia a parlare di *teoria della traduzione*. L'importante studio di **Jakobson** [1959]<sup>11</sup> costituisce un punto fermo della questione.

Il linguista russo distingue tre tipi di traduzione:

- I. **endolinguistica** cioè all'interno di una data lingua l'interpretazione dei segni linguistici con altri segni della stessa lingua (es. dalla poesia alla prosa);
- II. **interlinguistica** cioè la traduzione vera e propria da una lingua ad un'altra;
- III. **intersemiotica** cioè la trasposizione da un sistema di segni ad un altro (es. dalla letteratura alla musica o alla pittura o alla danza o al cinema).

È chiaro che qui l'interesse è per il secondo tipo la cui difficoltà sembra data dalla distanza culturale<sup>12</sup>, ancor più che linguistica.

Si è soliti ricondurre gli insegnamenti di greco e latino alla conoscenza di una cultura posta come passato remoto della nostra<sup>13</sup>. Fermo restando che lo studio delle lingue classiche non può che essere inserito all'interno dello studio della cultura greca e romana, si dovrebbe, a mio avviso, evitare di affrontare il mondo antico come "epoca felice" in cui rifugiarsi per sfuggire alle "miserie" del presente (la qual cosa è già avvenuta in passato), quanto di attualizzarlo in modo storico.

In ambito scolastico il modo corretto di porre la questione relativa alla traduzione non è "come si traduce questo in greco/latino"<sup>14</sup>, bensì "che valore ha in greco/latino questa costruzione?" e "quali mezzi possiede l'italiano per esprimere questi valori?" È quindi richiesto un approccio ragio-

nato ai testi<sup>15</sup> che prevede, in una **prima fase**, la scomposizione o analisi del testo a vari livelli, in una **seconda**, la comprensione ed interpretazione del brano attraverso l'attribuzione di significati, in una **terza**, la ricodificazione più appropriata di strutture, espressioni, concetti e termini.

Accogliendo i suggerimenti del prof. Sirna (procedura degli *otto punti*, di matrice sintattica), nella fase preliminare (per cui non è previsto l'uso del vocabolario) si procederà all'esame del periodo rintracciando sistematicamente le proposizioni mediante l'individuazione dei verbi di modo finito e dei rapporti di coordinazione e subordinazione (mediante ipotassi asindetica, congiunzione subordinanti, un elemento interrogativo). Ciò rende possibile, per esclusione, la scoperta della proposizione principale<sup>16</sup>. Si passerà, quindi, all'analisi degli elementi costitutivi della frase procedendo ordinatamente alla ricerca del soggetto e a parole nello stesso caso (forme "ombra") distinguendo tra attributo, apposizione, predicativo o predicato nominale. Questa distinzione vale anche per ogni altro caso<sup>17</sup> "doppio", qualora non si tratti di veri e propri **doppi casi** (es. acc. + lativo; dat. di termine + dat. di effetto). Un momento fondamentale sarà quello dell'attribuzione del significato al verbo che non può prescindere dall'attento esame dei casi e dei costrutti preposizionali (costruzione del verbo). Si concluderà con la considerazione dei residui genitivi (soggettivi/oggettivi, possessivi e partitivi) e degli avverbi comprensibili solo in riferimento alle parole con cui sono collegate.

Viene, in definitiva, accolta la proposta di presentare agli allievi la morfologia greca attraverso la "lettura" dei testi, cioè "nella sua immediata utilizzazione"<sup>18</sup>. L'analisi dei testi prevede l'iterazione (se necessario ripetuta) in cui gli argomenti saranno trattati "con maggiore completezza e sistematicità"<sup>19</sup>. In particolare, la trattazione delle preposizioni e dell'articolo risulta di particolare importanza per cogliere la differenza tra lingue classiche e lingue moderne (senza casi) con conseguenze pratiche sul piano operativo della traduzione. Grammatica, dunque, non solo come apprendimento di nozioni, preventivamente imposta, ma anche come consapevolezza di fatti linguistici attraverso la "scoperta" o "la conquista"<sup>20</sup>.

Superata la fase della comprensione sintattica, dopo aver individuato le tipologie delle subordinate<sup>21</sup>, si procederà alle scelte lessicali. La discriminazione lessicale è strettamente connessa all'interpretazione del testo e alle conoscenze relative al contesto (opera, autore, genere letterario, infor-

mazioni storico-geografiche, coordinate culturali)<sup>22</sup>. Particolare attenzione verrà riservata alle voci medie, alle voci ambigue (cioè polisemiche o di significato generico), ai termini specifici (di linguaggio settoriale), alle eniadi, all'uso dell'astratto per il concreto o viceversa. In questa fase, in cui viene introdotto l'uso del/dei vocabolario/i, ciò che è sfuggito ad una prima interpretazione può diventare chiaro consentendo di aggiustare la "mira" ai fini della traduzione. Sarebbe certo auspicabile un uso contenuto del vocabolario, riservato ai casi di effettiva necessità.

A tal fine è importante **a)** far acquisire agli studenti le parole ad alta frequenza (lessico base); **b)** abituarli ad individuare il significato generale delle parole; **c)** insegnare il significato delle parole-chiave della cultura a cui appartiene il testo; **d)** inaugurare una didattica integrata del lessico che coinvolga italiano, lingue classiche e lingue straniere<sup>23</sup>. Questa seconda fase dovrebbe ridursi ad un'azione di verifica, conferma e revisione delle ipotesi formulate precedentemente, durante l'analisi<sup>24</sup>.

Per giungere alla traduzione definitiva è necessario operare sulla traduzione alcune rifiniture che tengano conto delle peculiarità della lingua da cui si traduce rispetto a quella italiana (**terza fase**): si tratterà di rifiniture **grammaticali** (per es. evitare una presenza eccessiva di gerundi), **lessicali** (per es. sostantivi da rendere con aggettivi e viceversa; singolari da rendere come plurali e viceversa), **stilistiche** (per es. rispettare usi linguistici). L'ultima stesura di una traduzione scolastica dovrebbe, in sintesi, rispettare, per quanto possibile il testo originale senza arrivare all'eccesso di una ricodifica puntuale<sup>25</sup> e, per quanto possibile, riprodurre il senso fondamentale, il tono, lo stile o l'efficacia del testo. Il testo d'arrivo dovrà essere comprensibile e caratterizzato, oltre che dalla correttezza, soprattutto dalla coerenza e fluidità.

Ogni traduzione è necessariamente un'interpretazione, variabile entro certi limiti, in funzione delle caratteristiche di chi traduce, del tempo, del luogo in cui egli vive, delle informazioni che possiede, della sua ideologia e degli stessi suoi scopi. Si possono, quindi, ammettere delle libertà traduttive, purché dotate di senso e di finalità.

Si potrà rendere conto delle proprie scelte nel commento che dovrebbe sempre accompagnare, a mio avviso, la traduzione nelle esercitazioni previste per il triennio. Un buon commento illustrerà gli aspetti linguistici, filologici, stilistici, storici e antropologici del testo. Il docente si dovrebbe

curare sempre di far cogliere ai suoi allievi questi aspetti peculiari durante le traduzioni guidate in classe previste in funzione strumentale al laboratorio di traduzione.

Le correzioni apportate dall'insegnante alla traduzione dello studente (oppure attuate dallo studente stesso sul proprio lavoro attraverso un confronto con altre traduzioni "d'autore" o la revisione in classe) devono risultare chiare, devono, cioè, essere comprese le ragioni e la natura degli errori: se morfologici o sintattici o lessicali; se di morfologia e sintassi del verbo o del nome; se di sintassi del periodo, etc... La valutazione contemplerà le conoscenze morfo-sintattiche e lessicali degli allievi, ma soprattutto le capacità di comprensione globale del brano, di contestualizzazione e resa appropriata in italiano, secondo la propria rete di significati. I risultati negativi dovrebbero sempre costituire motivo per l'insegnante di riflessione e autocritica sul lavoro da lui svolto, ma anche l'occasione per riprendere e curare con maggiore completezza e sistematicità gli argomenti trattati.

Ritengo che la traduzione sia un esercizio intellettuale con un'importante valenza formativa in quanto permette allo studente di conquistare la condizione di interprete consapevole del mondo antico, pertanto dovrebbe essere inserito in una dimensione ludica per essere vissuto senza ansie e timori legati al momento della verifica scolastica.

CATERINA VITRANO

#### NOTE

- 1 Quintiliano, X, 5: "Vertere Graeca in Latinum veteres nostri oratores optimum iudicabant".
- 2 Il verbo latino *traducere*, passato nelle lingue romanze ad indicare l'attività del tradurre, si ritiene che sia stato usato per la prima volta da Leonardo Bruni che avrebbe, sembra, male interpretato le parole di Gellio "vocabulum Graecum vetus traductum in linguam Romanam".
- 3 N. Flocchini, *Insegnare latino*, La nuova Italia, Firenze, 1999, p. 200.
- 4 R Jakobson, *Aspetti linguistici della traduzione* in *Saggi di linguistica generale*, Feltrinelli, Milano, 1981.
- 5 W. Benjamin, *Il compito del traduttore*, in Angelus Novus, Saggi e frammenti, trad. it. a cura di R. Solmi, Einaudi, Torino, 1976, p. 48.
- 6 P. V. Cova, *La versione del brano di latino nella scuola*, in *Il latino e il greco nella scuola d'oggi*, Atlantica, Foggia, 1983, pp. 187-221.
- 7 Sappiamo che Cicerone è stato traduttore di alcune opere di Senofonte, Platone, Eschi-

ne, Demostene, per il suo intento di diffondere la filosofia e la scienza greca a Roma. Di tale attività purtroppo è rimasto molto poco.

8 Trad. di F. Arnaldi.

9 Trad. di F. Arnaldi.

10 Trad. di A. Penna.

11 R. Jacobson, op. cit.

12 Secondo Martin un testo deve “riacquistare forma di linguaggio, in un universo del tutto estraneo alle condizioni originarie, usando mezzi e seguendo norme che gli sono propri ed esclusivi” (cit. in Cesare Azan, *La prova scritta di latino*, ed. Simone, 1999).

13 Scrive Andrea Cozzo: “Una metafora ancora oggi diffusa, pienamente fabbricatrice di senso, è invece quella della letteratura greca come *eredità* che ci è stata lasciata e che, quindi, non dobbiamo trascurare. Essa è connessa con l'altro luogo come secondo cui i Greci **stanno alle origini della nostra cultura**, ovvero noi siamo figli della cultura greca, dove *noi* siamo gli europei o gli Occidentali. Questo tipo di metafore o di ragionamenti si basa però su un circolo vizioso, in quanto pretende di giustificare ricorrendo a ragioni esterne il fenomeno che sta creando: infatti, la letteratura greca continua a fare parte della nostra cultura proprio perché viene fatta studiare, perciò per continuare a farla studiare non si può avanzare la ragione che essa fa parte della nostra cultura; inoltre, perché ci sia un' *eredità*, ci vuole qualcuno che l'accetti, cioè che voglia e ritenga opportuno accettarla”.

14 Corollario di queste considerazioni è la poca rilevanza che si dovrà dare alla traduzione dall'italiano, che potrà essere utilizzata per qualche frase, al fine di verificare l'avvenuto apprendimento, da parte dello studente di qualche meccanismo particolare. Secondo Moreno Morani lo studente ideale al termine del quinquennio non è chi ha un' *esperanza linguistica brillante*, ma fine a se stessa o chi sa tradurre in latino Svevo o Pasolini, bensì chi ha percepito i valori dell' *esperienza antica* e li ha assimilati in una *sintesi personale*.

15 E' opportuno proporre la traduzione di testi narrativi. Si possono recuperare soprattutto gli storici e gli oratori privilegiando in I liceo Erodoto e Lisia, in II ancora Lisia e Isocrate, oltre a Senofonte ed alcuni più semplici passi di Tucidide, in III Demostene, Polibio, alcuni storici ellenistici, Plutarco, l'Anonimo del Sublime. Platone ed Aristotele possono essere proposti sia in II che in III liceo.

16 Prof. Sirna, *Appunti del corso*.

17 Considerati nell'ordine: accusativo, dativo, casi locali (strumentale, ablativo, locativo e lativo).

18 Il docente fornirà opportunamente degli schemi relativi alla procedura di analisi del testo, delle parole (articolazione in radice, affissi e desinenze), delle forme verbali (individuazione **sequenziale** di preverbio, aumento, sollabico o temporale, raddoppiamento, tema verbale, ampliamento del tema verbale, suffisso temporale, vocale caratteristica modale, desinenze personali, vefelcistico).

19 Per il potenziamento delle competenze linguistiche acquisite al biennio su brevi testi, in I liceo la ripresa di conoscenze morfologiche, allo scopo di omogeneizzare nomenclatura e modelli formali degli allievi, potrebbe articolarsi in due parti: una trattazio-

ne della lingua sull'asse sintagmatico (verbo, congiunzioni e particelle coordinanti, congiunzioni e particelle subordinanti, elementi relativi ed elementi interrogativi); una successiva trattazione della lingua sull'asse paradigmatico che potrebbe tenere conto, se il livello di maturazione e sedimentazione delle conoscenze grammaticali degli alunni lo rende possibile, della classificazione delle parti di Tesnière in funzione contrastiva.

- 20 Alfonso Traina, a proposito dell'insegnamento del latino, scrive: "Che il grammaticismo, cioè la prevaricazione didattica della grammatica, sia il principale responsabile dell'involuzione progressivamente intervenuta nella didassi del latino [...], non ha bisogno di dimostrazione. L'errore fondamentale, metodologico, è quello di avere fatto precedere la grammatica all'uso concreto della lingua, con un clamoroso *hysteron-proteron* rispetto all'ordine naturale dell'apprendimento umano, che è induttivo, muove cioè dall'esperienza personale per approdare alla consapevolezza teorica" (in *Pro-pedeutica al latino universitario*, Patron, Bologna, 1982, p. 301).
- 21 Relative, sostantive (completive infinitive, interrogative indirette), avverbiali (finali, causali, consecutive, restrittive, temporali, ACC.+inf., modali, concessive, comparative, avversative, disparative, ipotetiche, condizionali, eccettuative, disc. Indiretto).
- 22 L'indirizzo semantico complessivo è dato dal titolo, adeguatamente formulato.
- 23 Cfr. Ciampolini-Piazzì, *La ricerca metodologico-disciplinare*, Il Mulino, 2000.
- 24 Secondo Goodman (cit. in Ciampolini-Piazzì, *La ricerca metodologica-disciplinare*) la comprensione è "un processo di continuo assaggio [...] di anticipazione del significato, di verifica e di conferma o di revisione delle anticipazioni fatte per procedere ad altri assaggi".
- 25 S'intende una traduzione che non tenga conto delle regole, delle caratteristiche e delle esigenze della lingua italiana.

*Da vecchio frack ad oltre la soglia  
dell'infinito: «le successioni ereditarie»*

**Le successioni ereditarie** costituiscono un argomento purtroppo sempre attuale, perché circostanza che accade a causa di morte (*mortis causa*). E, a meno che non si tratti della scomparsa di un lontano zio d'America, magari mai conosciuto, tal genere di successioni si accompagna sempre a momenti di tristezza e malinconia.

Solitamente io non tratto argomenti di diritto perché potrebbero essere magari tediosi per i lettori, e non citerò, per quanto possibile articoli codicistici, ma farò, per così dire, solo una ripassata dell'argomento che, in definitiva, è nella comune esperienza.

L'argomento, come dicevo, è attuale, perché prima o dopo, interessa o ha già interessato un po' tutti, mi auguro sempre dal lato attivo e il più tardi possibile dal lato passivo: nelle successioni ereditarie, infatti, c'è sempre un *avente causa* (soggetto attivo) e un *dante causa* (soggetto passivo, e cioè la persona deceduta).

E credo che i lettori, a questo punto, si chiederanno cosa c'entri la canzone *Vecchio frack* con le successioni ereditarie. Bene, lo sapremo fra poco, ma credo che dopo avere ascoltato la canzone, o lettone il testo, soprattutto la parte finale, il significato diventa intuitivo.

E allora ricordiamo la canzone "**VECCHIO FRACK**"...

Be', c'è da dire che un simile capolavoro del grande Modugno ben dispone per il proseguo. Ma prima desidero dare qualche ragguaglio o curiosità sulla canzone stessa.

Fu scritta nel settembre 1955 ed è considerato un brano di struggente malinconia, quasi una ballata lirica. Pare che Modugno nello scrivere la canzone si sia ispirato ad un fatto vero di cronaca accaduto l'anno precedente (1954), allorché il nobile siciliano **principe Raimondo Lanza di Trabia** ad appena 39 anni si suicidò gettandosi dalla finestra della sua casa di via Sistina in Roma o dalla finestra di un hotel di via Veneto (secondo le versioni), forse per una depressione dovuta ad una delusione d'amore o perché aveva dilapidato quasi tutto il suo patrimonio. Il nobiluomo infatti fu uno dei protagonisti del bel mondo della Capitale nel dopo guerra,

ebbe amicizie altolocate come Galeazzo Ciano, Curzio Malaparte, la famiglia Agnelli. E proprio con Susanna Agnelli fu fidanzato per qualche tempo, sino a che non conobbe al San Domenico di Taormina, durante una manifestazione, l'attrice Olga Villi, della quale si innamorò perdutamente e che sposò subito dopo. Ebbero due figlie. Lo si ricorda anche perché, come nipote dei Florio era appassionato delle gare automobilistiche, e come sportivo fu per diversi anni presidente della Palermo Calcio che portò in serie A e fu l'inventore del calcio mercato.

Tornando alla canzone, una curiosità: Modugno, a causa della censura bigotta dell'epoca, dovette mutare le ultime parole *“ad un attimo d'amore che mai più ritornerà”* in un più casto *“ad un abito da sposa primo e ultimo suo amor”*. Ma dopo, e ovviamente anche ora, si preferisce la prima versione cui lo stesso Modugno ritornò presto.

\* \* \*

Be', a questo punto **posso sciogliere la riserva**: immaginiamo ancora questo gentiluomo in frack, con un cilindro per cappello, due diamanti per gemelli e un bastone di cristallo, che va girovagando di notte per la città deserta, che va dicendo buonanotte ai fanali illuminati e ad un gatto innamorato che randagio se ne va, ebbene questo gentiluomo, forse per una disillusione d'amore, si affaccia ad uno dei ponti della sua città e si getta nelle acque del fiume sottostante. E lì, galleggiando dolcemente, se ne vanno verso il mare un cilindro, un fiore e un frack. Il gentiluomo dall'aspetto trasognato, malinconico e assente, ha posto fine ai suoi giorni e **dalla dimensione del finito ha varcato la soglia dell'infinito**.

\* \* \*

Eppure la vicenda dell'**uomo in frack** non si esaurisce qui. Di lui si continuerà ancora a parlare su questa terra. Infatti - come è facile presumere - **ha lasciato dei beni che vanno agli eredi: insomma si apre la di lui successione ereditaria**.

## LE SUCCESSIONI EREDITARIE

Quindi da ora innanzi non parlerò più di *vecchio frack* per indicare la persona deceduta, ma parlerò più semplicemente e propriamente di **De cuius** che è il termine ormai comunemente usato per indicare la persona scomparsa. Qualche professore di lettere potrà obiettare che il *“de”* regge

l'ablativo e non il genitivo: allora precisiamo che le due paroline sono tratte dal brocardo medievale "*is de cuius hereditate agitur*": cioè *la persona della cui eredità si tratta*.

E, in vero, tutto l'istituto delle successioni – come tanta altra parte del diritto privato moderno – trae spunto dall'antico diritto romano

Tornando per l'ultima volta a vecchio frack, diciamo subito che al momento della di lui morte si è immediatamente, *ipso iure ipsoque facto*, aperta la successione: non v'è infatti soluzione di continuità nella titolarità dei beni trasmessi che passano – naturalmente nei modi e termini dell'accettazione ereditaria – dal *de cuius* ai successori.

### Cos'è l'eredità

Come al solito i giureconsulti latini, maestri del diritto, sapevano dare le definizioni migliori dei vari istituti giuridici, con poche ma appropriate parole. E allora, *Julianus* ci dice che "*hereditas nihil aliud est, quam successio in universum jus quod defunctus habuerit*" (cioè **l'eredità è nient'altro che la successione nella universalità dei rapporti giuridici – s'intende con rilevanza patrimoniale - che il defunto eventualmente aveva**. Consideriamo che il congiuntivo perfetto ci dà il senso della possibilità).

Le parole *universum jus* ci fanno inoltre chiaramente intendere che la successione dell'**erede** è sempre a titolo universale, anche se pro quota, e proprio per questo si differenzia dal **legato** che è soltanto successione a titolo particolare.

### Diritti trasmissibili

Non tutti i diritti sono trasmissibili *jure hereditatis*. Infatti non si trasmettono quelli della personalità o i crediti personali come il diritto agli alimenti o il diritto d'usufrutto, uso e abitazione.

Si trasmettono *jure proprio* e non *jure successionis*, ed anche se gli eredi rinunciano, alcuni rapporti giuridici facenti capo al defunto: per esempio il contratto di locazione nei limiti previsti dalla legge per i più stretti congiunti conviventi, l'indennità di fine rapporto (art.2122 c.c.), il diritto d'autore (esercitato post mortem dal coniuge e dai figli). Qui, probabilmente, rilevano motivi d'ordine sociale.

## Delazione dell'eredità (457)

*L'eredità si devolve per legge o per testamento*

*Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.*

*Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.*

In sostanza, la delazione è il fenomeno dell'offerta concreta e per così dire dinamica del patrimonio ereditario ad un soggetto che ha, conseguentemente, il diritto di accettare, e ciò può avvenire anche dopo qualche tempo dell'apertura della successione, per esempio in presenza di disposizione sottoposta a condizione (*delata hereditas intelligitur quando quis possit adeundo consequi*).

E si distingue dalla **vocazione ereditaria** che indica il fenomeno della chiamata all'eredità: è insomma il titolo in base al quale si succede (legge o testamento).

Insomma prima della morte la vocazione non è che un concetto astratto, dopo diventa delazione, cioè attribuzione effettiva.

Ergo: *vocazione > delazione > accettazione.*

Nel caso di dichiarazione di **morte presunta** si ha pure una specie di apertura di successione, ma soltanto presunta sia rispetto al fatto della morte (nel senso che, se il presunto morto ritorna, gli effetti ereditari si risolvono), sia rispetto al tempo, perché, se viene provata una diversa data della morte reale, a quel momento si fanno risalire gli effetti della successione.

## Capacità di succedere

Vedi infra.

Questi che seguono sono i principi basilari e fondamentali di tutto l'istituto delle successioni *mortis causa*, da distinguere da tutte le altre successioni che avvengono per atto tra vivi, come la compravendita, la donazione, la permuta e tutta la gran mole dei contratti previsti nel codice civile. Nelle prime, insomma, la morte si pone come presupposto e causa del trasferimento di beni da un *dante causa* (de cuius) ad un *avente causa* (erede).

E allora, ricapitolando, ecco i **tipi di successioni**:

- **successione necessaria o dei legittimari** (536 ss.), insomma di coloro che in nessun caso possono essere pretermessi da chi fa testamento;

- **successione legittima o ab intestato** (565 ss): si chiama testatore, infatti, colui che fa o dispone per testamento;
- **successione testamentaria** (587 ss.), in presenza di disposizioni di ultima volontà.

\* \* \*

Ciò detto, esaminiamo ora alcuni istituti fondamentali che valgono per tutti i tipi di successioni.

### ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ

Qualunque sia il titolo della successione, questa deve essere accettata dall'erede: ciò può avvenire *per atti concludenti* quando una persona sia già nel possesso dei beni ereditari e si comporti da erede. Oppure *per dichiarazione espressa con atto pubblico o scrittura privata*. **Il tempo per accettare è prescritto in dieci anni dalla morte del de cuius**, ma se vi sono altri interessati alla successione, questi possono esperire la c.d. *actio interrogatoria* affinché il giudice fissi al primo chiamato il termine per accettare, scaduto il quale l'eredità si trasmette agli altri successibili.

Il chiamato, che nelle more dell'accettazione può compiere **atti conservativi** (per es. azioni possessorie), tuttavia, nei casi di incertezza, e cioè quando non si sa se le passività sono superiori alle attività, può accettare **l'eredità con beneficio d'inventario** mediante dichiarazione ricevuta da notaio o cancelliere, precisandosi che se il chiamato è già nel possesso dei beni deve fare l'inventario **entro tre mesi dall'apertura della successione**, in caso contrario è considerato erede puro e semplice. Chi non è in possesso dei beni può fare la dichiarazione sino a che il diritto di accettare non è prescritto.

Una volta fatto l'inventario, il chiamato ha **quaranta giorni** di tempo per dichiarare se accetta o meno. Trascorso questo termine, senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice.

L'eredità devoluta a minori o interdetti si accetta necessariamente con beneficio d'inventario, ciò per tutelare queste persone da eventuali eredità dannose.

Una volta accettata l'eredità, circostanza che dà una posizione giuridica soggettiva qualificata,

### **SEMEL HERES SEMPER HERES**

Ciò significa che si è eredi per sempre: è, infatti, nulla l'accettazione parziale o a termine o sotto condizione.

Quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso dei beni ereditari, il tribunale, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità (528).

Il decreto di nomina del curatore viene reso pubblico.

### **SEPARAZIONE DEI BENI DEL DEFUNTO DA QUELLI DELL'EREDE**

La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l'hanno esercitata, a preferenza dei creditori dell'erede (512). Tale diritto deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione. Tecnicamente si fa con domanda giudiziale per i beni mobili e mediante iscrizione ipotecaria per gli immobili.

### **RINUNCIA ALL'EREDITÀ**

La rinuncia all'eredità va fatta con atto ricevuto da notaio ovvero dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (519).

E' parimenti nulla la rinuncia all'eredità fatta sotto condizione, o a termine o solo per parte. La rinuncia, infatti, è un atto puro o legittimo. Essa ha effetto retroattivo, e non è più possibile se fatta dopo l'accettazione, ovvero dopo che il diritto di accettare è prescritto.

E' possibile *la revoca della rinuncia*, se altri non abbiano già accettato ed entro i termini di prescrizione.

Infatti:

- nelle successioni legittime la parte di colui che rinuncia si accresce a coloro che avrebbero concorso con il rinunciante. Se questi è solo, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso egli mancasse;
- nelle successioni testamentarie, se il testatore non ha disposto una sostituzione e non ha luogo *il diritto di rappresentazione*, la parte del rinun-

ziente viene acquistata dai coeredi per diritto di accrescimento, ovvero si devolve agli eredi legittimi.

## COS'È IL DIRITTO DI RAPPRESENTAZIONE

E' l'istituto (467) in forza del quale i discendenti subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato del *de cuius*. Nel caso di successione testamentaria la rappresentazione si ha quando il testatore non ha provveduto con la sostituzione.

L'istituto è previsto **solo a favore dei discendenti dei figli nonché di fratelli e sorelle del defunto.**

Quando vi è rappresentazione, la divisione si fa per stirpi e non per capi.

E allora, riprendendo **i tipi di successioni:**

- *successione necessaria o dei legittimari* (536 ss.), insomma di coloro che in nessun caso possono essere pretermessi da chi fa testamento;
- *successione legittima o ab intestato* (565 ss.) > si chiama testatore, infatti, colui che fa o dispone per testamento;
- *successione testamentaria* (587 ss.), in presenza di disposizioni di ultima volontà.

Cominciamo da quest'ultima

## SUCCESSIONE TESTAMENTARIA

### Cos'è il testamento?

Pedissequamente dalla legge diciamo che *il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.*

E' considerato dai tecnici negozio giuridico unilaterale e personalissimo, e inefficace, ovviamente, prima della morte del testatore.

La revoca del testamento può avvenire in qualsiasi modo, o con altro testamento espressamente, ovvero significativamente, con la vendita dei beni oggetto della disposizione, per altri comportamenti concludenti, e di diritto per sopravvenienza di figli.

Un antico brocardo, infatti, recita "*ambulatoria est voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum*" (679).

## Tipi di testamento

*Olografo* (che è redatto interamente a mano dal testatore, datato e sottoscritto)

*Pubblico* (redatto per atto di notaio il quale riceve le volontà della persona e le trascrive, conservando l'atto nel repertorio degli atti di ultima volontà)

*Segreto* (forma mista, secondo cui il testatore prepara la sua scheda testamentaria, la chiude in busta sigillata e la consegna al notaio che redige l'atto di ricevimento).

Nessuna delle tre forme è ovviamente prevalente sull'altra, in quanto quella che conta è sempre l'ultima volontà del de cuius, per cui un testamento pubblico può revocare un testamento olografo o viceversa.

La legge contempla anche i cosiddetti *testamenti speciali* che si fanno in caso di pubbliche calamità, o a bordo di navi o di aeromobili e da militari impegnati in zone belliche. Generalmente perdono efficacia dopo tre mesi da che è cessata la causa che ha impedito al testatore di avvalersi delle forme ordinarie.

Ricordiamo che il testamento pubblico, alla morte del testatore, va registrato a cura del notaio ricevente e passato nel repertorio degli atti tra vivi, mentre il testamento olografo va presentato ancora presso un notaio per la pubblicazione.

Non esiste il testamento orale che invece era possibile nell'antica Roma (la c.d. *nuncupatio*, quando il testatore, tenendo in mano le tavole testamentarie, dinanzi ai testimoni, dichiarava e confermava solennemente il nome dell'erede).

## Chi può fare testamento? Chi può succedere per testamento?

Tutti possono fare testamento purchè maggiori di età e non interdetti per infermità di mente. Per curiosità ricordiamo che sino al 1981 l'ergastolano, in ossequio ai principi della cosiddetta morte civile non poteva testare. Norma ormai soppressa.

Sostanzialmente tutti possono ricevere per testamento, purchè siano rispettate le quote riservate ai legittimari. Possono succedere anche coloro che sono concepiti al momento dell'apertura della successione e i figli non ancora concepiti da persona vivente al tempo della morte del testatore (462). Anche questa è una norma di origine romanistica.

Sono esclusi dalla successione, e ciò vale a maggior ragione nelle successioni legittime, gli *indegni*, e cioè coloro che si siano macchiati di reati o gravi colpe nei confronti del *de cuius*(463).

### Contenuto atipico del testamento

Il testamento, oltre a contenere, com'è naturale, disposizioni di carattere patrimoniale, può contemplare disposizioni non patrimoniali, come il riconoscimento di un figlio naturale, dichiarazione della volontà di legittimare, riabilitazione dell'*indegno*, divieto di pubblicare un'opera inedita ed altre disposizioni che costituiscono un onere per l'erede e di cui parleremo fra poco.

### Eredità e legato

Distinzione importante, perché *l'erede* succede sempre *in universum jus*, e cioè nella universalità dei beni, anche se pro quota, e pertanto risponde *ultra vires hereditatis* e cioè dei debiti lasciati dal *de cuius* (salva la facoltà di rinuncia, come vedremo più avanti), mentre il *legatario* è successore a titolo particolare in uno più singoli beni assegnati per testamento. Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva sempre la facoltà di rinuncia.

### Divieto dei patti successori (458) – Patto di famiglia - Testamento congiuntivo o reciproco (589)

La legge recita che è *nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione*, in quanto viene salvaguardata al massimo la libertà testamentaria. Così come è del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta (*a babbo morto*), o rinuncia ai medesimi: si vuole cioè evitare che magari persone giovani o avventate facciano investimenti sbagliati sperperando un patrimonio che presumono di ricevere ma che potrebbero non ricevere, senza contare i possibili accordi socialmente pericolosi che potrebbero derivare.

Tuttavia, a parziale deroga del divieto dei patti successori, la legge 14 febbraio 2006 n.55 (con l'introduzione degli artt. 768 bis e ss.) ha istituito **il patto di famiglia** mediante accordi diretti a regolamentare *la successione dell'imprenditore o di chi è titolare di partecipazioni societarie* - quasi

anticipazione in vita di disposizioni di tipo testamentario - al fine di realizzare una successione certa nell'interesse dell'azienda. Il contratto di trasferimento redatto con atto pubblico va rivolto solo a discendenti, anche se vi devono partecipare anche gli eredi legittimari e il coniuge che non possono comunque essere lesi nei loro diritti di legittima. Infatti gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, se questi non vi rinuncino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote che avrebbero dovuto ricevere; i contraenti possono convenire che la liquidazione avvenga in natura. Il patto può sciogliersi o modificarsi mediante nuovo contratto.

Inoltre non è possibile che due persone facciano *testamento reciproco* nello stesso atto, ma è possibile che le stesse, per esempio due coniugi, per raggiungere lo stesso risultato, facciano due testamenti diversi, in modo che ognuno di loro nomini l'altro come erede.

### **Altre disposizioni (624 ss.)**

La disposizione testamentaria può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse quando è l'effetto di *errore, violenza o dolo*.

L'erronea indicazione dell'erede o legatario o del bene oggetto di successione non è rilevante quando dal contesto del testamento si intende di chi o di che cosa si tratti (625) (disposizione di origine romanistica: *falsa demonstratio non nocet*).

*Il motivo illecito* rende nulla la disposizione testamentaria quando è il solo che ha determinato il testatore a disporre (es.: lascio a Tizio affinché apra una casa di prostituzione).

Sono ammesse *le disposizioni a favore dell'anima* (cioè un onere per l'erede) quando siano indicati i beni da impiegarsi a tal fine. Il testatore può indicare un esecutore della disposizione, mentre per l'adempimento può agire qualsiasi interessato. Analogamente per *le disposizioni a favore dei poveri*.

Nelle disposizioni testamentarie sono ammesse *le condizioni sospensive o risolutive*, mentre si considerano non apposte *le condizioni impossibili o illecite*, salvo che siano le uniche che abbiano determinato il testatore a disporre. In tal caso si ha la nullità dell'intera disposizione. E' illecita la disposizione a titolo universale o particolare che impedisca le prime nozze o le ulteriori.

Nel caso di *condizione sospensiva* (*ti nomino mio erede se prenderai la laurea in giurisprudenza*), gli altri successibili possono chiedere all'autorità giudiziaria la fissazione di un termine al chiamato (645), e nella *risolutiva* (*ti nomino erede a condizione che non edificherai mai su quel terreno*) l'imposizione all'erede di idonea garanzia (*cautio muciana* – introdotta dal giurista Quinto Mucio Scevola) a favore di coloro ai quali l'eredità dovrebbe devolversi per l'eventuale avverarsi della condizione (639).

\* \* \*

## SUCCESSIONE NECESSARIA O DEI LEGITTIMARI

Tale tipo di successione rileva quando il de cuius abbia disposto per testamento. Infatti il testatore non è libero di lasciare a chicchessia ma, se ha dei congiunti molto vicini, così come prescritto dalla legge, deve comunque riservare a questi una quota del suo patrimonio che viene chiamata **quota di riserva**, mentre la parte rimanente è la cosiddetta **disponibile**: onde, tali eredi che non possono essere pretermessi, si chiamano **eredi necessari** o **riservatari** (per una curiosità ricordiamo che nell'antico diritto romano gli eredi necessari erano coloro che obbligatoriamente dovevano accettare l'eredità non potendovi rinunciare).

### Chi sono quindi gli eredi legittimari?

Sono il coniuge, i figli legittimi e naturali (che hanno gli stessi diritti), e gli ascendenti legittimi (536 ss.), secondo il seguente schema di ripartizione e concorso:

### SCHEMA DI RIPARTIZIONE DELLE QUOTE NELLA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA

Parenti esistenti al momento della successione	Quota di riserva	Quota disponibile
Coniuge	1/2	1/2
Coniuge + 1 figlio	1/3 al coniuge, 1/3 al figlio	1/3
Coniuge + 2 o più figli	1/4 al coniuge, 2/4 ai figli	1/4
Coniuge + ascendenti	1/2 al coniuge, 1/4 agli ascendenti	1/4
1 figlio	1/2	1/2
2 o più figli	2/3 ripartiti tra i figli	1/3
Ascendenti	1/3	2/3
Nessun legittimario	0	Tutta l'eredità

Ricordiamo, inoltre, che **a favore del coniuge** è riservato **il diritto di abitazione** sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano.

**Al coniuge separato** cui non sia stata addebitata la separazione spettano gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Il coniuge con addebito, invece, ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L'assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e al numero degli eredi e comunque non potrà superare l'importo della prestazione alimentare goduta (548).

Nel caso di lesione di diritti riservati ai legittimari, compete a costoro **l'azione di riduzione** nei confronti degli altri eredi, in modo da ristabilire la quota disponibile, con l'eventuale riduzione o restituzione di legati, donazioni e immobili. Insomma bisogna fare la c.d. *riunione fittizia*, attraverso la quale al *relictum* si aggiunge il *donatum*, previa detrazione di eventuali debiti (553 ss.). Possono agire anche gli eredi dei legittimari.

Per i beni dei donatari alienati a terzi è prevista **l'azione di restituzione** per chiedere ai successivi acquirenti la riconsegna dei beni stessi.

### SUCCESSIONE LEGITTIMA O AB INTESTATO

In mancanza di testamento, come per lo più oggi accade, si apre la successione per legge, secondo il principio generale che il parente più prossimo esclude gli altri, per arrivare eventualmente sino al sesto grado, cioè ai procugini (o cugini di secondo grado). In mancanza succede lo Stato, ma solo se si tratti eredità non dannosa. Lo Stato, infatti, non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

#### SCHEMA DI RIPARTIZIONE DEI CASI PIU' FREQUENTI NELLA SUCCESSIONE LEGITTIMA

Parenti esistenti al momento dell'apertura della successione	Quote di ripartizione
Coniuge	Tutta l'eredità
Coniuge + 1 figlio	1/2 al coniuge, 1/2 al figlio
Coniuge + 2 o più figli	1/3 al coniuge, 2/3 da ripartire tra i figli
Coniuge + ascendenti	2/3 al coniuge, 1/3 agli ascendenti
1 figlio	Tutta l'eredità
2 o più figli	Tutta l'eredità ripartita in parti uguali
Coniuge + 1 o più fratelli	2/3 al coniuge, 1/3 ai fratelli
Coniuge + ascendenti + fratelli	8/12 al coniuge, 3/12 agli ascendenti, 1/12 ai fratelli

Il codice regola ancora le altre ipotesi di concorso tra genitori (o altri ascendenti) e fratelli e sorelle del de cuius (571).

\* \* \*

## DIVISIONE E COLLAZIONE

I coeredi possono sempre domandare *la divisione*, salvo i casi di immobili non divisibili e/o, in tal caso, con conseguenti conguagli in denaro. E' un negozio contrattuale e plurilaterale, a meno che, in caso di disaccordo, non venga chiesta quella giudiziale.

La divisione ereditaria ha una disciplina autonoma e speciale che si differenzia dalla divisione ordinaria, e si verifica quando il de cuius non abbia istituito eredi per beni singolarmente individuati o per quote. Il testatore può anche dare particolari norme per formare le porzioni

Ricordiamo che nella successione dei discendenti legittimi che concorrono nella successione, questi devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente (si consideri, per esempio l'intestazione di beni), salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati. *La collazione* si può fare in natura conferendo il bene donato o imputandone il valore alla propria porzione.

## DIRITTO DI PRELAZIONE - RETRATTO SUCCESSORIO

Il coerede che voglia alienare la propria quota deve dare la preferenza agli altri coeredi, indicando il prezzo. Tale diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine di due mesi dall'ultima notificazione. In mancanza di ciò i coeredi possono riscattare presso l'acquirente e i suoi aventi causa il bene, finchè dura lo stato di comunione ereditaria (732). Questo istituto prende il nome di **retrato successorio** (732).

### Nunc satis!

E alla conclusione di questa mia semplice e succinta trattazione sulle successioni ereditarie, spero sia di non avere annoiato i pochi lettori disposti appunto a leggere, sia di non averli rattristati, perché in definitiva alla base di tutto c'è sempre un evento non lieto, che coniuga la morte con la vita che prosegue.

E allora, a questo punto, per concludere davvero, invito tutti a sorridere, sorridere alla vita, alle sue piccole e grandi cose, ai doni della natura, agli affetti che ci circondano.

E per concludere davvero mi piace riportare un pensiero di Chopin: ***“chi non ride mai non è una persona seria”***.

LEONARDO POMA